



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME  
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N.13 Reg. Delib.*

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.**

*L'anno duemilaquattordici addi ventitre del mese di giugno alle ore 18.30 nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.*

*Risultano Presenti:*

• <b>SCHIAVI LUCA</b> - PRESIDENTE	Presente
• <b>FERRARI ROMANO</b> - SINDACO	Presente
• <b>POGGI MARCO</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>DI GIOVANNI FRANCESCO</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>DEGLIALBERTI ANDREA</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>MONASTERO GIAMPAOLO</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>ZELASCHI GRAZIELLA</b> - CONSIGLIERE	Presente
• <b>BERTELEGNI MARCO</b> - CONSIGLIERE	Presente

*Totale presenti n. 8 – Totale assenti n. 0*

*Partecipa il Segretario Comunale **AVV. FRANCESCO MATARAZZO**.*

*Il **DR. SCHIAVI LUCA** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;

- con decreto del ministero dell'interno del 29 aprile 2014, è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 con annessi Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2014/2016 e relativi allegati;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO**, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 11 in data 23.06.2014 con la quale sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rileva nello scrivente Comune, in cui i terreni agricoli risultano esenti per legge, in quanto il territorio comunale è interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, salvo riclassificazione del Comune ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.L. 66/2014 e relativo decreto attuativo;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle aliquote IMU, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, della Legge n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** peraltro che, con l'art. 1, comma 1, del D. L. 28 febbraio 2014, n. 16 convertito con modificazioni nella L. 68/2014 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii., detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D. L. n. 201/2011 e ss. mm. ii.;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1, del D. L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella L. 68/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D. L. n. 201/2011 e ss. mm. ii.;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013, specifiche riduzioni delle aliquote della TASI;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione in questa stessa seduta, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 202.000
Cura del verde pubblico	€ 40.000
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 178.369
Sgombero neve	€ 40.000
Servizi di polizia locale	€ 129.170
Servizio di protezione civile	€ 5.000
Urbanistica e gestione territorio	€ 9.000
Anagrafe	€ 88.076

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652 e s.m.i.) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss. mm. ii. (cd. Metodo normalizzato);
  - b) nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** che con propria precedente deliberazione n. 12 adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2014 predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,

locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**RILEVATO CHE** soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO CHE** il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, si debbano prendere per le utenze domestiche i coefficienti minimi e per quelle non domestiche il valore pari all'85% tra i coefficienti minimi e massimi, ad eccezione delle categorie 9, 11, 12 (per il quale il coefficiente massimo è stato maggiorato del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i.) e 20 per le quali sono stati scelti i coefficienti massimi e delle categorie 22, 24 e 27 per le quali sono stati determinati i coefficienti medi per ragioni di riequilibrio, secondo quanto indicato nella Relazione per l'elaborazione delle tariffe TARI anno 2014, depositata agli atti e richiamata per relationem;

**RITENUTO**, a fronte di tali disposizioni, approvare per l'anno 2014 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

#### Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,51618	56,70802
2 componenti	0,60651	132,31871
3 componenti	0,67749	170,12406
4 componenti	0,73556	207,92940
5 componenti	0,79363	274,08876
6 o più componenti	0,83880	321,34544

#### Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12912	0,76264
2 Cinematografi e teatri	0,08420	0,49445
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,12030	0,70773
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,17680	1,04292

5 Stabilimenti balneari	0,12327	0,72352
6 Esposizioni, autosaloni	0,09937	0,59187
7 Alberghi con ristorante	0,32284	1,90548
8 Alberghi senza ristorante	0,21752	1,28587
9 Case di cura e riposo	0,25638	1,50845
10 Ospedale	0,25782	1,51863
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,31176	1,83759
12 Banche ed istituti di credito	0,18870	1,11289
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,27628	1,62948
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,34796	2,05530
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,16316	0,96330
16 Banche di mercato beni durevoli	0,34386	2,02622
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,29156	1,71870
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,20480	1,21355
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27936	1,64719
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,18870	1,11141
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,20695	1,21746
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,55882	9,19828
23 Mense, birrerie, amburgherie	1,47944	8,72811
24 Bar, caffè, pasticceria	1,05015	6,19910
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,54333	3,21054
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,50241	2,96376
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,89314	11,16723
28 Ipermercati di generi misti	0,52569	3,10036
29 Banche di mercato genere alimentari	1,31412	7,75891

30 Discoteche, night club	0,36499	2,15670
---------------------------	---------	---------

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la Legge di stabilità 2014 come modificata ai sensi del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1 del D.L. 88/2014 ha previsto che:

- la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;
- la riscossione della TASI secondo le scadenze stabilite ex lege (si veda in tal senso art. 1 D.L. 88/2014);
- La riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, della Legge n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

<b>TARI</b>	Acconto	1^ rata: 31 agosto 2^ rata: 31 ottobre
	Saldo	3^ rata: 16 dicembre Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre

**UDITI** gli interventi sinteticamente riportati:

Il Segretario Comunale, su incarico del Presidente, illustra il punto in esame.

Bertelegni fa presente che per l'IMU si poteva prevedere un'aliquota più bassa per le attività produttive, stante la grave crisi economica in atto e le difficoltà in cui versano. Sulla TARI evidenzia che le tariffe per banche, uffici e distributori potevano essere più alte rispetto alle altre e ridurre quelle di bar e ristoranti.

Il Sindaco chiarisce che per bar e ristoranti si è scelto in percentuale un coefficiente più basso rispetto alle altre attività e che per le banche siamo già al massimo possibile.

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

**RITENUTO** necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'approvazione del bilancio 2014 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

**Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:**

<b>presenti</b>	<b>8</b>
<b>astenuiti</b>	<b>0</b>
<b>votanti</b>	<b>8</b>
<b>voti favorevoli</b>	<b>6</b>
<b>voti contrari</b>	<b>2 (ZELASCHI – BERTELEGNI)</b>



## DELIBERA

1) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.	4 (quattro) per mille
Unica unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale	Esente (limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500,00)  8,6 (otto virgola sei) per mille (sulla quota di rendita risultante in Catasto eccedente il valore di euro 500,00)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 (otto virgola sei) per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 (otto virgola sei) per mille, di cui 7,6 (sette virgola sei) per mille riservato esclusivamente allo Stato
terreni agricoli e incolti	Esenti (art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 504/1992), salvo riclassificazione del Comune ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.L. 66/2014 e relativo decreto attuativo. In tal caso l'aliquota risulta determinata nella misura dell'8,6 (otto virgola sei) per mille

2) **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00 (Euro duecento/00)

3) **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 (uno) per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 (uno) per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 (uno) per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 (uno) per mille

- 4) **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 70% (settanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- 5) **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 63,40 per cento.
- 6) **DI DETERMINARE** per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

**Tassa sui rifiuti (TARI)**

**Utenze domestiche**

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,51618	56,70802
2 componenti	0,60651	132,31871
3 componenti	0,67749	170,12406
4 componenti	0,73556	207,92940
5 componenti	0,79363	274,08876
6 o più componenti	0,83880	321,34544

**Utenze non domestiche**

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12912	0,76264
2 Cinematografi e teatri	0,08420	0,49445
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,12030	0,70773
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,17680	1,04292
5 Stabilimenti balneari	0,12327	0,72352
6 Esposizioni, autosaloni	0,09937	0,59187
7 Alberghi con ristorante	0,32284	1,90548
8 Alberghi senza ristorante	0,21752	1,28587
9 Case di cura e riposo	0,25638	1,50845
10 Ospedale	0,25782	1,51863
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,31176	1,83759
12 Banche ed istituti di credito	0,18870	1,11289
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,27628	1,62948
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,34796	2,05530
15 Negozi particolari quali	0,16316	0,96330

filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16 Banchi di mercato beni durevoli	0,34386	2,02622
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,29156	1,71870
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,20480	1,21355
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27936	1,64719
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,18870	1,11141
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,20695	1,21746
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,55882	9,19828
23 Mense, birrerie, amburgherie	1,47944	8,72811
24 Bar, caffè, pasticceria	1,05015	6,19910
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,54333	3,21054
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,50241	2,96376
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,89314	11,16723
28 Ipermercati di generi misti	0,52569	3,10036
29 Banchi di mercato genere alimentari	1,31412	7,75891
30 Discoteche, night club	0,36499	2,15670

#### **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- 7) Di dare atto che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- 8) **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini ex lege stabiliti con riferimento all'IMU ed alla TASI , mentre la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

<b>TARI</b>	Acconto	1^ rata: 31 agosto 2^ rata: 31 ottobre
	Saldo	3^ rata: 16 dicembre

- 9) **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2014, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 31 ottobre;
- 10) **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 11) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 12) **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- 13) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione:

**Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:**

<b>presenti</b>	<b>8</b>
<b>astenuiti</b>	<b>0</b>
<b>votanti</b>	<b>8</b>
<b>voti favorevoli</b>	<b>6</b>
<b>voti contrari</b>	<b>2 (ZELASCHI – BERTELEGNI)</b>

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

# **COMUNE DI RIVANAZZANO TERME**

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 13:

**D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA**

**REGOLARITÀ TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emma LUCARNO

---

**D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE**

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA**

**REGOLARITÀ CONTABILE:**

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emma LUCARNO

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

**F.to DR. SCHIAVI LUCA**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 24.06.2014 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 24.06.2014

---

**F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, \_\_\_\_\_

---

**F.to AVV. FRANCESCO MATARAZZO**

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

